



COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza G. Mazzini n. 8 – 25020 Capriano Del Colle
Tel. 0309749083 - PEC: comune.caprianodelcolle@pec.regione.lombardia.it

Protocollo assegnato automaticamente

Capriano del Colle, 09 febbraio 2026

ORDINANZA N° 03/2026

OGGETTO: Ordinanza finalizzata all'imposizione di alcuni limiti all'utilizzo di una parte del territorio comunale in frazione di Fenili Belasi. **Scadenza 31 Dicembre 2026.**

IL SINDACO

Premesso che:

- con note pervenute al Protocollo n. 6309 del 11/06/2014, Protocollo n.7866 del 28/07/2014 e Protocollo n.8843 del 01/09/2014 A.R.P.A. Lombardia – Dipartimento di Brescia, comunicava il risultato delle indagini ambientali sulle aree agricole a sud del sito d'interesse nazionale (SIN) "Brescia-Caffaro", dalle quali emergeva che anche in alcune aree in territorio di Capriano Del Colle si verifica il superamento dei valori limite di cui alla Tabella 1/A - all. 5 parte IV - del D.Lgs. 152/2006 per il PCB, sommatoria PCDD-PCDF e per alcuni metalli. I valori rilevati risultavano però essere inferiori ai valori limite di cui alla Tabella 1/B del medesimo Decreto;
- con propria ordinanza n. 58/2014 del 30/12/2014 venivano quindi imposte alcune limitazioni all'uso del suolo e delle acque fluenti nelle rogge e canali nella porzione del territorio comunale interessata dall'inquinamento;
- permanendo le condizioni sopra riportate, i divieti e le limitazioni venivano reiterati fino al 31/12/2015 con l'ordinanza n. 22-2015 del 29/06/2015;
- con nota pervenuta al Protocollo n. 9423 il 23/09/2015, A.R.P.A. Lombardia – Dipartimento di Brescia, comunicava il risultato delle ulteriori indagini ambientali sulle aree agricole a sud del sito d'interesse nazionale (SIN) "Brescia-Caffaro" dalle quali emergeva che nessun nuovo terreno in territorio di Capriano del Colle era interessato;
- a seguito della richiesta dei proprietari, debitamente motivata e suffragata dalle analisi chimiche che attestavano l'assenza di contaminazione del terreno oltre i limiti di cui alla Tabella 1/A - all. 5 parte IV - del D.Lgs. 152/2006, seguita da apposito sopralluogo da parte degli uffici competenti, è stato ridefinito il perimetro dell'area in località Torrazza, escludendo dalle limitazioni i mappali 71 e 145 foglio 1 NCT;



COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE

PROVINCIA DI BRESCIA

- ASL di Brescia, con proprio parere Prot. n. 0165179/15 del 31/12/2015:
 - a- comunicava che *"persistendo le motivazioni di tutela sanitaria della popolazione, si propone la proroga dell'ordinanza contingibile e urgente del 02/07/2015 Prot. n. 6764, contenente alcuni limiti all'utilizzo del territorio comunale nella zona interessata dall'inquinamento da PCB, con l'inserimento delle modifiche, scaturite dai risultati dello studio sperimentale che ASL ha condotto negli anni 2014-2015 sul trasferimento degli inquinanti dai suoli del sito di interesse nazionale (SIN) ai vegetali"*;
 - b- consigliava di trasformare in allegato tecnico dell'ordinanza il "documento sulle migliori pratiche agrotecniche e sanitarie nelle aree con il suolo contaminato" (allegato tecnico alla conferenza dei servizi del 08/10/2007) rivisto ed integrato nel dicembre 2015, alla luce delle indicazioni scaturite, oltre che dai risultati dello studio sperimentale che ASL ha condotto, anche dai lavori del Tavolo Tecnico sulle attività agricole nelle aree contaminate a sud della Caffaro, attivo dal 2014 presso la sede STER di Brescia;
 - c- proponeva la modifica del testo dell'ordinanza in alcuni punti come segue:
 1. è vietato prelevare ed utilizzare l'acqua delle rogge e dei canali, ad esclusione dell'uso irriguo per coltivazioni in deroga, con le prescrizioni di cui all'allegato della presente ordinanza. Inoltre è vietato prelevare terreno dagli alvei e raccogliere qualsiasi vegetale che cresca nell'alveo o lungo le sponde delle rogge e dei canali;
 2. è vietata la curagione dell'alveo dei fossi e delle rogge, ad esclusione delle operazioni accessorie nelle pratiche di coltivazione in deroga in conformità con i disposti dell'allegato alla presente ordinanza;
 3. fa eccezione a questo obbligo la granella di mais ed il trinciato di mais ad uso alimentare zootecnico poiché, dai numerosi dati raccolti in un apposito studio ASL, con l'utilizzo delle migliori pratiche agrotecniche, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato 3 parte integrante della concessione di deroga, nelle aree con il suolo contaminato, questi prodotti sono risultati sempre indenni da contaminazione, anche quando coltivati su terreni fortemente contaminati da POPs;
- recependo quanto proposto dalla ASL di Brescia, con ordinanza n. 02/2016 del 11/01/2016, venivano riproposti i limiti ed i divieti di utilizzo dei terreni e delle acque nella zona inquinata;
- con le ordinanze n.24/2016 del 14/07/2016; n.27/2016 del 11/08/2016; n.40/2016 del 29/12/2016; n.15/2017 del 29/06/2017; n.31/2017 del 28/12/2017; n.32/2018 del 27/06/2018; n.54/2018 del 31/12/2018, n.01 del 03/01/2020; n.01/2021 del 05/01/2021; n. 82/2021 del 28/12/2021, n. 04/2023 del 13/02/2023, n. 08/2024 del 11/01/2024 e n. 23/2025 del 22/07/2025, venivano reiterati gli obblighi e la limitazione nell'utilizzo dei suoli dell'area in questione fino al 31/12/2025;



COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE

PROVINCIA DI BRESCIA

Viste:

- la nota della ATS di Brescia pervenuta il 20/12/2018 al Protocollo n. 13032 avente ad oggetto *"Progetto di valutazione del passaggio di contaminanti nelle produzioni agricole e in quelle orticole, delle aree interessate dall'inquinamento della ditta Caffaro: risultati della sperimentazione di ATS Brescia"* da cui rileva l'assenza di contaminazione in alcune essenze orticole per le quali è possibile l'esclusione dal divieto di coltivazione;
- la relazione allegata alla predetta nota ATS, del "Progetto di valutazione del passaggio di contaminanti nelle produzioni agricole e in quelle orticole, delle aree interessate dall'inquinamento della ditta Caffaro: risultati della sperimentazione di ATS Brescia", dalla quale emerge che:
 - è possibile la produzione di granella di orzo e di grano senza l'obbligo di analisi, a condizione che la coltivazione e la raccolta avvengano nel rispetto del protocollo stabilito con il documento sulle migliori pratiche agronomiche nei suoli inquinati che già viene adottato per la produzione della granella e del trinciato di Mai;
 - per le produzioni orticole, sulla base dei dati ad oggi disponibili, sono da considerare sicuri solamente verza e pomodori;
- la nota della ATS di Brescia pervenuta il 31/12/2019 al Protocollo n. 14698, in cui viene comunicato che, in seguito agli esiti delle analisi dell'orto sperimentale 2018, le essenze orticole risultate indenni da inquinamento e per le quali viene proposta una revisione del divieto di coltivazione di ortaggi, in aggiunta al pomodoro e alla verza già consentiti, sono: aglio, cipolla, cetriolo, fagiolo, melanzana, pisello, cavolfiore e finocchio;

Vista la nota della ATS di Brescia pervenuta il 23/11/2022 registrato al Protocollo n. 11774 avente ad oggetto "aggiornamento ordinanze contingibili e urgenti siti contaminati da PCB, diossine e furani" nella quale si evidenzia che:

- dal 2013 tutte le analisi effettuate sui campioni di granella di mais, orzo e grano e trinciato di mais hanno dato esito favorevole, con valori che si sono mostrati non solo sotto i limiti di conformità definiti dalle norme per l'uso sicuro dei prodotti, ma inferiori anche ai limiti di raccomandazione indicati dalla Comunità Europea come le soglie oltre le quali è necessario attivarsi per individuare le possibili fonti di contaminazione;
- la campagna di analisi sulla granella di soia è ancora in corso, con esiti finora favorevoli;
- la campagna di analisi su trinciati di cereali, sorgo, paglie è tutt'ora in corso;
- le valutazioni effettuate in campo hanno testimoniato come la contaminazione delle matrici alimentari possa avvenire esclusivamente attraverso l'insudiciamento da parte di terriccio e polveri inquinate soprattutto durante le fasi di raccolta;



COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE

PROVINCIA DI BRESCIA

Vista altresì la nota della ATS di Brescia pervenuta il 27/12/2023 Protocollo n. 12838 avente ad oggetto *"aggiornamento ordinanze contingibili e urgenti siti contaminati da PCB, diossine e furani"* nella quale, oltre a ribadire quanto già riportato nella precedente pari oggetto del 23/11/2022, si precisa che le analisi eseguite sui diversi prodotti consentono di ritenerne sicuri di ulteriori, per cui ATS suggerisce che:

- *le coltivazioni ad uso zootecnico di granella di mais, orzo e grano e trinciato di mais nonché di granella di soia, per i dati favorevoli fino ad ora acquisiti, sono da ritenersi sicure e, pertanto, si conferma la non necessità di ulteriori analisi e non si ritiene necessario, per quanto di competenza, mantenere l'invio della richiesta di deroga alla scrivente ATS;*
- *le coltivazioni ad uso zootecnico di trinciati di cereali (orzo, frumento, sorgo, triticale) e di granella di soia, nonché le coltivazioni di trinciati di cereali per produzione di biogas, integrando i risultati analitici degli anni precedenti con quelli acquisiti nel corso del 2023, sono da considerarsi conformi ai limiti disposti dalla normativa di riferimento attualmente vigente e, pertanto, non si ritiene necessario, per quanto di competenza, mantenere l'invio della richiesta di deroga alla scrivente ATS;*
- *per la raccolta di paglia di cereali a seguito della raccolta di granella (frumento, orzo e triticale), da destinare ad uso zootecnico come lettiera, si ritiene necessario mantenere la richiesta di deroga anche senza richiesta di parere ad ATS. Dovrà comunque essere data comunicazione della data di raccolta, così da consentire da parte di ATS un controllo a campione, basato sull'analisi del rischio di contaminazione legato alla collocazione del mappale dedicato, ai fini della tossicità equivalente di PCB, PCDD/F, prima dell'utilizzo. I dati analitici a disposizione, infatti, pur rilevando sempre tenori conformi ai limiti della norma, segnalano talvolta presenza in tracce dei contaminanti analizzati che è opportuno tenere monitorati;*

Ritenuto necessario, per tutto quanto sopra riportato, adottare il presente atto a tutela della salute pubblica, recependo le modifiche proposte sulla base dell'esito delle sperimentazioni di ATS Brescia;

Visto l'Art. 50 comma 5 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", nonché l'Art. 32 comma 3 della L. 833/78;

Visto l'Art. 192 del D.Lgs. 03/04/2006 n° 152 "Norme in materia Ambientale"

ORDINA

Sulla base di quanto in premessa indicato, che fino al termine del **31 Dicembre 2026**, fatta salva eventuale motivata modifica del presente provvedimento, nelle aree di cui agli allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante della presente ordinanza:

1. è vietato utilizzare il terreno, intendendo con questo ogni attività di aratura, dissodamento e ogni altra operazione che comporti il contatto diretto col terreno stesso o l'inalazione di polveri da esso provenienti;



COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE

PROVINCIA DI BRESCIA

2. è vietata ogni operazione di scavo nonché asportare il terreno;
3. è vietata ogni attività ricreativa che comporti il contatto dermico diretto col terreno, nei giardini pubblici e privati che presentino livelli di inquinamento superiori ai valori indicati nella Tabella A all. 5 parte IV del D.Lgs. 152/2006, assunti come riferimento sulla base delle evidenze analitiche degli studi condotti da ASL, ARPA ed ISS, ad esclusione:
 - delle zone con aree pavimentate dei medesimi giardini;
 - delle zone ed aree in cui il terreno è inerbito
 - delle zone in cui è stato effettuato il riporto di materiale non contaminato;
4. è vietato prelevare ed utilizzare l'acqua delle rogge e dei canali, ad esclusione dell'uso irriguo per coltivazioni in deroga, con le prescrizioni di cui all'allegato 3 della presente ordinanza. Inoltre è vietato prelevare terreno dagli alvei e raccogliere qualsiasi vegetale che cresca nell'alveo o lungo le sponde delle rogge e dei canali;
5. è vietata la curagione dell'alveo dei fossi e delle rogge, ad esclusione delle operazioni accessorie nelle pratiche di coltivazione in deroga in conformità con i disposti dell'allegato 3;
6. è vietata la pesca nelle rogge;
7. è vietato allevare in spazi aperti animali destinati direttamente all'alimentazione umana (polli, conigli, ecc.) o indirettamente (uova), non allevati in stia. È altresì vietato alimentare gli animali con granaglie, erba o prodotti zootecnici provenienti dalla zona contaminata;
8. è vietato il pascolo, compresi gli argini e le sponde del Fiume Mella;
9. è vietato raccogliere frutti anche spontanei e coltivare ortaggi destinati all'alimentazione umana ad eccezione di verza, pomodori, aglio, cipolla, cetriolo, fagiolo, melanzana, pisello, cavolfiore e finocchio. La coltivazione di altri ortaggi ed essenze vegetali oltre quelle sopra elencate, potrà avvenire solo impiegando dei cassoni di adeguata profondità riempiti di terra pulita (simulando una coltivazione in vaso di grandi dimensioni) e con l'uso di utensili esclusivi per evitare contaminazioni;
10. è vietata la coltivazione di vegetali destinati all'uso umano e zootecnico, con l'eccezione delle essenze vegetali sotto indicate ed a condizione che vengano rispettate le seguenti condizioni:
 - a) Previa comunicazione al Comune sono consentite le coltivazioni ad uso zootecnico di granella di mais, orzo, grano e soia, nonché di trinciati di cereali (orzo, frumento, sorgo, triticale), nonchè le coltivazioni di trinciati di cereali per produzione di biogas. Nella comunicazione l'impresa agricola attesta di attenersi alle prescrizioni di cui alla presente ordinanza e che è esclusa qualsiasi utilizzo con destinazione all'alimentazione umana;



COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE

PROVINCIA DI BRESCIA

- b) Previa istanza di deroga al Comune potrà essere consentita la raccolta di paglia di cereali a seguito della raccolta di granella (frumento, orzo e triticale), da destinare ad uso zootecnico come lettiera. Dovrà comunque essere data comunicazione della data di raccolta almeno dieci giorni prima, così da consentire da parte di ATS un controllo a campione, basato sull'analisi del rischio di contaminazione legato alla collocazione del mappale dedicato, ai fini della tossicità equivalente di PCB, PCDD/F, prima dell'utilizzo;
- c) Previa istanza di deroga al Comune potrà essere consentita la coltivazione di frumento, triticale, mais, orzo, sorgo, coltivazioni da semina ed in genere graminacee per la produzione di granella e di trinciato, nonché soia per la produzione di granella destinate al consumo umano. I prodotti, prima della loro utilizzazione/commercializzazione **dovranno essere sottoposti ad analisi chimica** volta a confermare l'assenza di contaminazione e l'idoneità alla destinazione prevista del prodotto raccolto, con la ricerca di tutti i contaminanti riscontrati da ARPA sui mappali per ciascuna coltura ritenuti da ATS di potenziale rischio sanitario.

In ogni caso, dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- il ciclo produttivo agronomico, comprensivo delle operazioni di preparazione del terreno, semina, concimazione, diserbo e sarchiatura, irrigazione ed infine delle operazioni di raccolta, dovrà essere rispettoso di quanto stabilito in Provincia nella Conferenza di Servizi del 08/10/2007 ed indicato nel documento sulle Migliori Pratiche Agrotecniche e Sanitarie nelle aree con il suolo contaminato rivisto ed integrato nel dicembre 2015, alla luce delle indicazioni scaturite, oltre che dai risultati dello studio sperimentale che ASL ha condotto, anche dai lavori del Tavolo Tecnico sulle attività agricole nelle aree contaminate a sud della Caffaro, attivo dal 2014 presso la sede STER di Brescia, allegato al numero 3) alla presente ordinanza per farne parte integrante;
- la raccolta dovrà essere limitata alla sola parte della pianta destinata ad uso alimentare zootecnico o umano (granella o fusto trinciato), sottoponendo sul posto ad aratura le rimanenti porzioni, o avviando le stesse ad incenerimento. La raccolta delle porzioni di pianta destinate all'uso di lettiera, deve comunque essere autorizzata dalla specifica deroga come indicato al precedente punto sub b);
- prima di qualsiasi uso alimentare umano, diretto o indiretto e come lettiera, **i prodotti raccolti dovranno essere sottoposti ad analisi chimica** volta a confermare l'assenza di contaminazione e l'idoneità alla destinazione prevista del prodotto raccolto, con la ricerca di tutti i contaminanti riscontrati da ARPA sui mappali per ciascuna coltura ritenuti da ATS di potenziale rischio sanitario;
- gli addetti alle operazioni agricole dovranno essere informati sul rischio connesso con la lavorazione di terreni contaminati ed adottare le conseguenti misure di protezione individuale;



COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE

PROVINCIA DI BRESCIA

- il sollevamento di polveri e la formazione di aerosol durante le lavorazioni agricole dovrà essere impedito con opportuni accorgimenti e le operazioni agricole dovranno essere sospese in caso di vento;

Quanto sopra, comprese le modalità con cui procedere al campionamento ed alle analisi, sarà esplicitato nella concessione della deroga rilasciata.

Tutti i divieti sopra indicati, su motivata richiesta degli interessati, potranno essere derogati con atto espresso del Comune che riporti in allegato il parere favorevole rilasciato dagli enti competenti (ATS e/o ARPA) a cui la richiesta di deroga dovrà essere inviata.

DEMANDA

alla Polizia Locale, alle Forze dell'Ordine, all'A.R.P.A. Dipartimento di Brescia ed alla A.T.S. di Brescia, nell'ambito delle rispettive competenze, di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

DISPONE

- la notifica della presente ordinanza mediante la pubblicazione all'Albo;
- che vengano apposti degli avvisi lungo i canali e presso i parchi pubblici "Paolo VI" e "Agostino Gallo", per rendere nota la presente ordinanza;
- che copia della presente ordinanza venga inviata al Prefetto di Brescia, all'A.T.S. di Brescia, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Brescia ed alla Regione Lombardia Sede Territoriale di Brescia.

AVVERTE

I trasgressori che verranno denunciati all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'Art. 650 c.p. "inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità" e che il Comune potrà adottare d'ufficio ed a spese dei trasgressori i provvedimenti più idonei a garantire il rigoroso rispetto dei divieti e limitazioni imposti.

Che, ai sensi dell'art. 3 - comma 4 - della Legge 7 agosto 1990 n. 241 avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al T.A.R. - Sezione di Brescia - entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

IL SINDACO
Stefano Sala
- firmato digitalmente -

ALLEGATI:

Allegato 1) planimetria perimetro dei suoli oggetto dell'ordinanza

Allegato 2) riferimenti catastali delle aree ricomprese nel perimetro dell'ordinanza

Allegato 3) documento sulle migliori pratiche agrotecniche e sanitarie nelle aree con il suolo contaminato



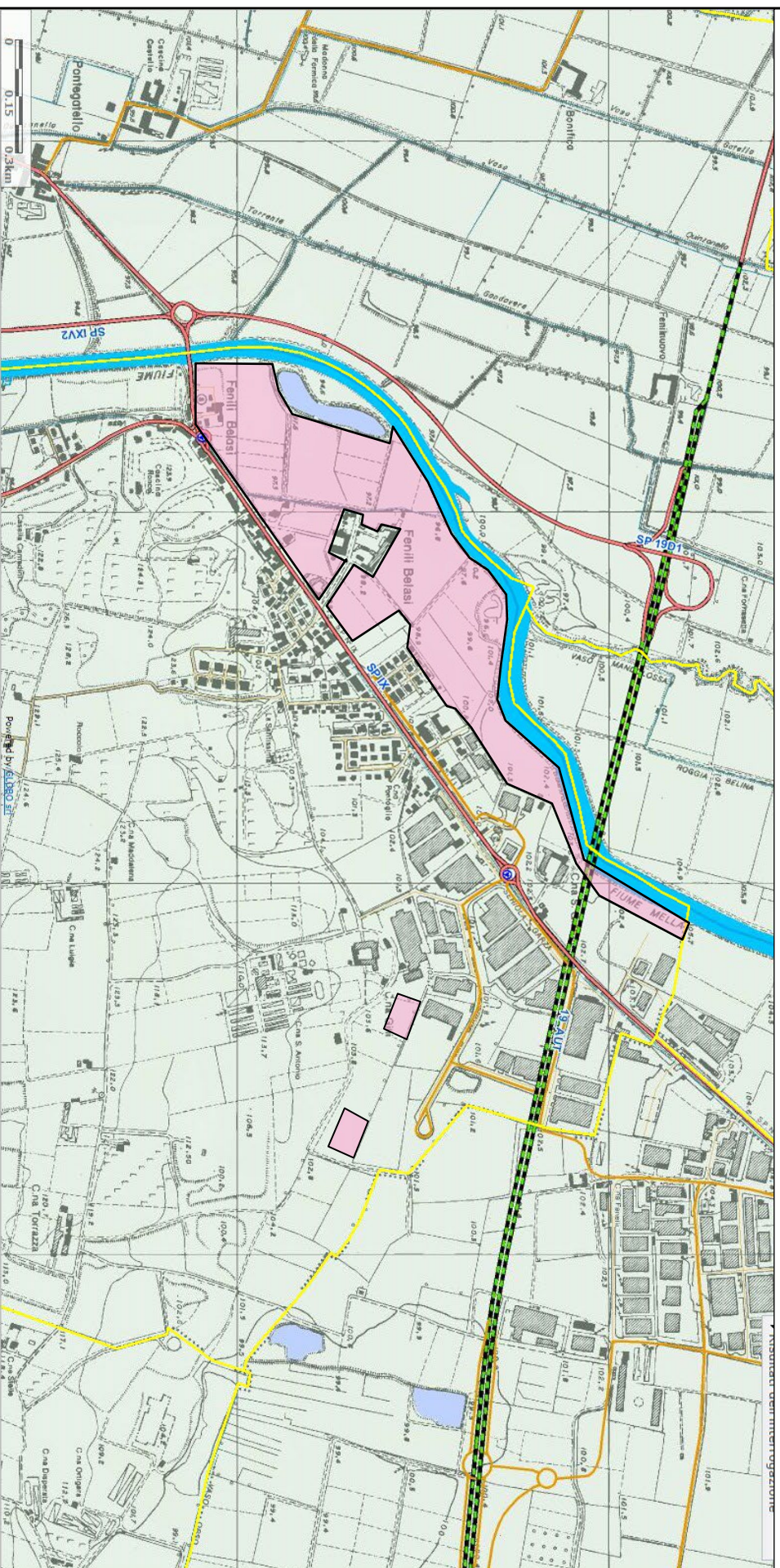
COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza G. Mazzini n. 8 – 25020 Capriano Del Colle

Tel. 0309749083 - PEC: comune.capriandelcolle@pec.regione.lombardia.it

ALLEGATO 1) AREA SU CUI VIGE L'ORDINANZA DI LIMITAZIONE DELL'USO DEI SUOLI





COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza G. Mazzini n. 8 – 25020 Capriano Del Colle
Tel. 0309749083 - PEC: comune.caprianodelcolle@pec.regione.lombardia.it

Allegato 2)

A - Le aree agricole oggetto dell'ordinanza sono definite dai sotto riportati riferimenti catastali:

FOGLIO 1

Mappali: 65, 67, 800, 886, 910, 916;

FOGLIO 2

Mappali: 6, 18, 39, 74, 382, 383, 513, 551, 552 (parte), 554 (parte), 563, 575,
577, 579, 582, 584, 587, 624, 677, 678.

B - Le aree adibite a parchi pubblici oggetto dell'ordinanza sono le seguenti:

- Parco Agostino Gallo (Foglio 1 mappali 646 e 648)
- Parco Paolo VI Foglio 1 mappale 178, limitatamente all'area in angolo nord compresa fra il vialetto pedonale e la cabina

C - Le aree private oggetto dell'ordinanza, limitatamente al divieto di coltivazione negli orti sono quelle del Villaggio Paolo VI a confine con la zona agricola:

Foglio 1 mappali 204, 205, 206, 209, 210, 214, 215, 216,



COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE

PROVINCIA DI BRESCIA

Allegato 3)

Dicembre 2015, Aggiornamento normativo ed integrazioni al documento:

“Migliori pratiche agrotecniche e sanitarie nelle aree con il suolo contaminato”

A cura di ASL Brescia Dr. Sergio Carasi
(allegato tecnico al verbale della Conferenza dei Servizi dell'8.10.2007)

AGGIORNAMENTO NORMATIVO.

Sulla scorta della relazione agronomica, stesa dai rappresentanti dell'Assessorato Agricoltura della A. Provinciale di Brescia su mandato della Conferenza dei servizi del 14.09.07, si evidenzia, preliminarmente, che lo scopo delle misure contenute nel presente documento è la tutela della salute dei cittadini e degli addetti che possono essere esposti alle azioni di sostanze organo-clorurate presenti nel terreno a seguito della contaminazione dei sedimenti delle rogge trasportate dall'irrigazione nei campi stessi.

Le misure proposte sono finalizzate alla tutela diretta, che limita l'esposizione per inalazione a contatto, ed a quella indiretta, volta invece a contenere l'esposizione per ingestione di alimenti contaminanti.

Si prende così in esame l'intero ciclo produttivo agronomico usualmente adottato nei terreni contaminati, rilavando come l'attività di coltivazione nell'azienda agricola si possa generalmente suddividere nelle tre fasi che di seguito si dettagliano:

1) Preparazione del terreno.

È l'insieme delle operazioni di aratura, effettuata mediante aratro con rivolgimento del terreno in solchi, di sgrossatura del suolo con coltivatore a rullo e di affinamento con erpice rotante o fresa, tutte operazioni queste condotte con l'ausilio del trattore. In questa fase si inserisce anche la distribuzione del refluo zootecnico con carro-botte e trattore prima dell'aratura o interrimento.

2) Semina e crescita.

È l'insieme della semina con seminatrice meccanica e pneumatica e le operazioni di concimazione, diserbo, sarchiatura, irrigazione, tutte con l'ausilio di trattore.

3) Raccolta.

La raccolta comprende differenti operazioni in rapporto alle diverse specie coltivate.

Nel caso delle colture da fieno, essa comprende le operazioni di raccolta, mediante taglio a circa 2-3 cm dal terreno della pianta, ed il successivo rivoltamento per essiccazione, “andanatura” e formazione dei “balloni”. Nel caso di grano, orzo e soia, il taglio della pianta è effettuato a circa 10 cm dal suolo dalla mietitrebbiatrice con successiva sgranatura, raccolta della granella nel cassone ed emissione posteriore della paglia in andane, raccolta per la formazione dei “balloni” per grano e orzo.

Nel caso del mais si può assistere:

- alla raccolta e formazione dell'insilato di mais con relativa commercializzazione o stoccaggio in trincea aziendale per l'alimentazione del bestiame attraverso il taglio della pianta a circa 30-40- cm dal suolo, sua trinciatura e scarico diretto sul carro agricolo.
- alla produzione di pastone di spiga mediante trinciatura della spiga ottenuta facendo scorrere la pianta dall'altezza di circa 50-60 cm entro rotori “controrotanti” che spingono la pianta verso terra staccando la spiga dalla pianta stessa con le proprie brattee e alcune porzioni di foglie, successiva trinciatura e carico su carro, per la successiva commercializzazione o stoccaggio in azienda per l'alimentazione del bestiame.
- Alla produzione di granella di mais mediante trebbiatura della spiga ottenuta facendo scorrere la pianta dall'altezza di circa 50-60 cm entro rotori “controrotanti” che spingono la pianta verso terra staccando la spiga con le brattee e alcune porzioni di foglie, con sgranatura delle porzioni di pianta e della spiga,



COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE

PROVINCIA DI BRESCIA

separazione della granella nel cassone ed emissione posteriore di brattee, tutolo e porzioni di foglie, la granella è successivamente commercializzata od immagazzinata in azienda "verde" oppure essiccata.

Nel caso di queste ultime tipologie di raccolta, pastone di spiga o granella, residuano sul terreno gli stocchi di mais che solitamente sono prima sminuzzati con taglio a 2-3 cm della pianta da terra e poi interrati con aratura oppure andanti ed imballati per l'impiego nella formazione dei lettini.

Tutte le operazioni della raccolta sono eseguite con macchine conto terzi o aziendali trainate da trattori ad esclusione delle semoventi.

Qualunque sia la tipologia di raccolta adottata, la parte radicale della pianta è interessata unicamente dalla sola aratura e preparazione del terreno per la semina dal momento che, per il resto, la pianta è raccolta tutta o in parte in funzione della specifica destinazione per l'alimentazione zootecnica.

Ultimamente, si rammenta, si stanno sperimentando anche le coltivazioni non destinate all'alimentazione, ma alla produzione di "bio-masse", granelle coltivate per l'estrazione di olio combustibile.

Si specifica che s'intende per:

Andanatura:	raccolta e accumulo della pianta intera o sminuzzata, in file.
Balloni:	raccolta delle file in balle rotonde.
Brattee:	foglie modificate che ricoprono la spiga di mais.
Coltivatore:	attrezzo con punte ricurve che incidono il terreno.
Erpice rotante:	attrezzo con rotori e denti verticali.
Fresa:	attrezzo con rotori e zappe orizzontali.
Granelle:	semi della pianta.
Insilato di mais:	pianta trinciata all'altezza di 30-40 cm da terra.
Lettini	paglia di grano di mais essiccati in campo e in balle rotonde utilizzate come lettiera per l'allevamento degli animali.
Parte radicale:	porzione vegetale contenuta nel terreno (nel caso del mais essa comprende anche alcune radici avventizie dei primi nodi della pianta).
Pastone di spiga:	tutolo, granella, brattee e porzioni di foglie trinciate.
Pianta:	porzione vegetale che emerge dal terreno.
Rullo:	cilindro orizzontale che comprime il terreno.
Sarchiatura:	distribuzione del concime con leggero interrimento.
Seminatrice meccanica:	attrezzo che interra il seme a file per gravità.
Seminatrice pneumatica:	attrezzo che interra il seme a file in modo calibrato pneumaticamente.
Spiga:	infiorescenza della pianta con tutti i semi prodotti.
Stocchi:	intera pianta di mais, ma generalmente la parte trebbiata con asportazione della spiga.
Tutolo:	asse centrale della spiga.

Sulla scorta di questa relazione si evidenzia quanto segue:

- **Dal punto di vista della tutela della salute degli addetti**, rientrando tutte le lavorazioni di che trattasi nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m., ogni Azienda dovrà, preliminarmente, nell'ambito dell'obbligatoria stima dei rischi per la salute degli addetti, valutare anche il rischio di inalazione e contratto con polveri contaminate, in rapporto alla tipologia dei mezzi impiegati, lasciando preferibilmente l'adozione dei presidi di protezione individuale quale misura di riserva rispetto all'impiego di mezzi agricoli muniti di cabina climatizzata. In ogni caso, si tiene a rilevare come il rischio di che trattasi debba essere oggetto, oltre che di valutazione, anche di informazione compiuta dagli addetti.
- **Dal punto di vista della protezione della popolazione**, al fine del contenimento delle immissioni in aria di polveri potenzialmente contaminate, si reputa opportuno suggerire le seguenti misure, efficaci tra l'altro nel contenimento dell'esposizione degli addetti:
 - Sospensione delle operazioni agricole in caso di vento;
 - Spandimento dei liquami zootecnici immediatamente prima dell'aratura.



COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE

PROVINCIA DI BRESCIA

Si ritiene che le operazioni di semina e sarchiatura non diano luogo di emissioni in atmosfera significative dal punto di vista della salute pubblica, mentre si ritiene che le polveri della trebbiatura siano costituite, fondamentalmente, da particelle derivanti dalle piante trattate e non dal suolo.

In ogni caso per la problematica in argomento, si raccomanda la predisposizione di uno studio modellistico sulle emissioni in atmosfera con calcolo previsionale delle ricadute.

- ***Dal punto di vista della protezione della popolazione dal consumo diretto o indiretto di alimenti contaminati,*** la commissione, sulla scorta delle indicazioni derivanti dall'esito delle analisi fin qui condotte e della relazione agronomica predisposta, ritiene opportuno raccomandare:
 - Taglio della pianta di mais a circa 50 cm di altezza dal suolo per la formazione di insilato;
 - Ulteriori analisi sulla pianta di mais in campo;
 - Ulteriori analisi sul mais tagliato non manualmente ed insilato;
 - Analisi sul pastone di spiga;
 - Taglio del grano eventuale ad almeno 15 cm dal suolo;
 - Abbandono della coltivazione del fieno ad uso zootecnico.

INTEGRAZIONI.

In riferimento agli incontri tra gli Enti interessati, presso la Sede Territoriale di Brescia della Regione Lombardia del 11.03.2015, 15.04.2015, 08.05.2015 e 06.11.2015 e richiamati i punti 1.5 e 1.6 dell'ordinanza sindacale "Brescia-Caffaro", si dispone che l'utilizzo dell'acqua fluente nelle rogge che scorrono nelle aree di cui all'allegato 3 della citata ordinanza sindacale e la curagione dell'alveo possa essere consentito per le coltivazioni in deroga con le seguenti prescrizioni:

- 1) **Irrigazione con pompe idrovore:** si raccomanda l'utilizzo di strumenti di protezione/isolamento dai sedimenti, in modo che questi non vengano risucchiati.
- 2) **Utilizzo acqua dai canali:** si ribadisce il divieto di attingere acqua dai canali principali, mentre è possibile l'utilizzo dei vasi secondari.
- 3) **Curagione dell'alveo dei fossati:** si consente al curagione dei fossati purché gli interventi da porre in atto siano limitati al solo taglio di ramaglie e materiale vegetale da trattare come rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/2006, senza asportazione di sedimenti e tutte le operazioni dovranno avvenire in conformità di quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008 e s.m. per la tutela della salute dei lavoratori.